



## **CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SCREENING (SCR)**



## **Sommario**

<b>ART. 1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E SPECIFICHE TECNICHE / DESCRIZIONE TECNICA .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 4. GARANZIA DEFINITIVA .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 5. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>6</b>
<b>ART. 6. CONTROLLO SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AGGIUDICATARIO .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 7. INADEMPIENZE E PENALITA' .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 8. CONDIZIONI ECONOMICHE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 9. OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE: RISCHI SPECIFICI .....</b>	<b>10</b>
<b>ART. 10. OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 11. ATTESTAZIONE DI VERIFICA DI REGOLARITA' DELLA FORNITURA/SERVIZIO .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 12. RISERVATEZZA – D.LGS. 196/2003 .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI – D.LGS. 196/2003 .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 14. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO – ex art 106 c. 9 D.Lgs. 50/2016 .....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 15. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO – ex art. 106 c. 1 lett. d) numero 2... ..</b>	<b>16</b>
<b>ART. 16. NULLITA' DEL CONTRATTO .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 17. SUBAPPALTO .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA .....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX. ART. 3 LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>18</b>
<b>ART. 21. RECESSO UNILATERALE .....</b>	<b>19</b>
<b>ART. 22. SCIOPERO .....</b>	<b>20</b>
<b>ART. 23. FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI art 110 del D.Lgs. 50/2016.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 24. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 25. CLAUSOLE DI LEGALITA'/INTEGRITA' .....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 26. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....</b>	<b>21</b>
<b>ART. 27. FORO COMPETENTE .....</b>	<b>22</b>
<b>ART. 28. NORME FINALI .....</b>	<b>22</b>



## **ART. 1. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL'APPALTO**

Il presente Capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dell'applicativo Screening – SCR. Le prestazioni oggetto del Contratto comprendono:

Servizio di manutenzione al software applicativo articolato in:

- Manutenzione conservativa;
- Manutenzione normativa;
- Manutenzione evolutiva.

Servizio di assistenza fornito mediante:

- Interventi telefonici;
- Interventi in trasmissione dati;
- Interventi on site.

## **ART. 2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E SPECIFICHE TECNICHE / DESCRIZIONE TECNICA**

La definizione del servizio di manutenzione comprendono:

### **Manutenzione conservativa**

Il Servizio di Manutenzione conservativa consiste nell'esecuzione dei seguenti Servizi:

- la diagnosi delle anomalie di funzionamento dei Programmi e l'interpretazione della loro natura;
- il rilascio di nuove versioni (release) dei Programmi per l'eliminazione di anomalie nella loro esecuzione dovute a malfunzionamenti presenti nei Programmi stessi, nonché il rilascio di soluzioni temporanee (patch) per il superamento di tali anomalie.

### **Manutenzione normativa**

Il Servizio di Manutenzione normativa consiste nell'adeguamento delle funzionalità già presenti nei Programmi alle normative nazionali la cui entrata in vigore ricada nel periodo contrattuale.

Per adeguamento delle funzionalità si intendono sviluppi di software applicativo finalizzati ad adattare i Programmi esistenti alle suddette normative che non prevedano l'inserimento di nuove funzionalità o la riprogettazione sostanziale di funzionalità già presenti.



Non sono compresi nel Servizio di Manutenzione normativa i servizi necessari per l'installazione degli aggiornamenti e alla conseguente configurazione.

### **Manutenzione evolutiva**

Il Servizio di Manutenzione evolutiva consiste nel rilascio di nuove versioni (release) di Programmi che riguardano modifiche e aggiornamenti apportati dal Fornitore per il miglioramento degli stessi. Nell'ambito della Manutenzione evolutiva rientrano le successive revisioni del programma che costituiscono per definizione un obiettivo arricchimento o adattamento dei Programmi a nuovi sistemi operativi, di gestione del data base e di rete. Non sono compresi nel Servizio di Manutenzione evolutiva i servizi necessari per l'installazione degli aggiornamenti.

Gli adattamenti normativi che non rientrano nella definizione di Manutenzione normativa potranno essere inclusi nel Contratto come estensione del Servizio.

L'estensione del servizio di manutenzione copre gli adeguamenti non dipendenti da leggi quadro nazionali, ma riservate all'esclusiva competenza delle regioni. Tale estensione del servizio dovrà essere esplicitamente indicata nell'offerta.

L'applicativo dovrà inoltre rispondere ai requisiti previsti dal nuovo regolamento europeo in materia di privacy "GDPR – General Data Protection Regulation" consultabile sul sito del Garante Privacy al seguente URL:

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4443361>

L'importo totale previsto a base d'asta è pari a € 122.110,00 IVA esclusa, composto come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	BASE D'ASTA IVA esclusa
Canoni per manutenzione moduli applicativi elencati nella tabella allegata (all. 1)	a corpo	€ 69.217,30
Canone teleassistenza online	a corpo	€ 2.168,90
Canone per adeguamenti regionali	a corpo	€ 20.503,80
Attività professionali (giornate a consumo in sede ATS)	20	€ 19.220,00
Attività professionali (giornate a consumo da remoto fruibili anche in frazioni orarie)	20	€ 11.000,00



### **Descrizione del servizio di assistenza**

Il Servizio di assistenza viene fornito ai Clienti che hanno acquisito il diritto di chiamata che consiste nella possibilità di segnalare un malfunzionamento presso un numero telefonico ed eventualmente un numero di fax, piuttosto che presso un indirizzo e-mail indicato dal Fornitore ed ottenere la risposta con presa in carico della segnalazione, in tempi garantiti. Il Servizio di assistenza si attua mediante l'esecuzione dei seguenti servizi:

- diagnosi del problema relativo all'utilizzo dei Programmi e l'interpretazione della loro natura;
- interventi necessari alla Risoluzione del problema fino al ripristino delle funzionalità dei Programmi, compreso l'eventuale intervento che si rendesse necessario a questo scopo sul Sistema;
- istruzioni operative sulle modalità di utilizzo o di esecuzione dei Programmi dopo la risoluzione dei problemi.

Il Servizio di Assistenza prevede l'esecuzione di interventi volti alla risoluzione di malfunzionamenti che riguardano i Programmi coperti dal Contratto.

Nel seguito sono indicati i tempi massimi previsti per la presa in carico delle segnalazioni e per l'effettuazione degli eventuali interventi necessari per la risoluzione dei guasti o disservizi.

Tempo di presa in carico di una segnalazione dell'utente (ORE)	massimo 4 ore di lavorative
Tempi di risoluzione incident ad ALTISSIMA priorità (Nessuna funzionalità del modulo applicativo è disponibile all'utenza)	entro 8 ore lavorative nel 100% dei casi (dalla presa in carico)
Tempi di risoluzione incident ad ALTA priorità (alcune funzionalità CRITICHE del modulo appl. sono indisponibili all'utenza)	entro 8 ore lavorative nel 90% dei casi, entro 16 ore lavorative nel 100% dei casi (dalla presa in carico)
Tempi di risoluzione incident a MEDIA priorità (alcune funzionalità NON CRITICHE del modulo appl. sono indisponibili all'utenza)	entro 24 ore lavorative nel 90% dei casi, entro 36 ore lavorative nel 100% dei casi (dalla presa in carico)
Tempi di risoluzione incident a BASSA priorità (alcune funzionalità NON CRITICHE del modulo appl. sono indisponibili ma non c'è impatto sull'utenza)	entro 36 ore lavorative nel 90% dei casi, entro 48 ore lavorative nel 100% dei casi (dalla presa in carico)

### **ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO**



Il contratto avrà validità per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2019, con possibilità di opzione di proroga tecnica per ulteriori mesi tre nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara

#### **ART. 4. GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente l'esecutore del contratto è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale a favore dell'ATS della Montagna, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'Ente contraente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell'affidamento.

Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.

Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente contraente.

È facoltà dell'Ente contraente incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penali debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

#### **ART. 5. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ATS provvederà a nominare, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Direttore dell'esecuzione del contratto.



Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell'esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. L'Aggiudicatario sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dall'ATS per l'esecuzione del contratto.

#### **ART. 6. CONTROLLO SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'AGGIUDICATARIO**

Sono riconosciute all'ATS ampie facoltà di controllo circa la perfetta osservanza da parte della Ditta di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, da attuarsi nelle forme ritenute più opportune, quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, richiesta di informazioni e controlli ispettivi presso i locali.

Il controllo delle prestazioni e la qualità del servizio saranno accertati dai responsabili degli uffici preposti o da altro personale designato dall'ATS.

Nel caso la ditta aggiudicataria, nel corso del rapporto contrattuale, sospendesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni, secondo le modalità e nei termini di consegna richiesti, sarà facoltà dell'ATS provvedere immediatamente all'esecuzione del servizio nei modi giudicati più opportuni rivolgendosi ad altri fornitori di propria fiducia, addebitando, l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

#### **ART. 7. INADEMPIENZE E PENALITA'**

Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, saranno contestati formalmente all'impresa mediante P.E.C. o altro mezzo idoneo (mail, fax, ecc.). Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione di ciascuna prestazione contrattuale, l'ATS applicherà una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale.

L'inosservanza di ulteriori obblighi contrattuali previsti nel presente Capitolato, formalmente contestati, in assenza di valide giustificazioni, comporterà una penale rapportata alla gravità dell'inadempienza riscontrata a carico dell'impresa fino ad un massimo di € 500,00 per ciascuna inosservanza.



Per le inadempienze contestate, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di massimo 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora, a giudizio dell'ATS le deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

La penale applicata verrà decurtata dall'importo della prima fattura utile.

Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Impresa non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali, l'Ente si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **ART. 8. CONDIZIONI ECONOMICHE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il prezzo offerto dovrà essere di tutti gli oneri ad esclusione dell'IVA, che verrà addebitata in fattura.

Il prezzo offerto si dovrà intendere come segue:

- fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto, salvo periodica revisione ai sensi della vigente normativa;
- comprensivo di ogni spesa accessoria e degli oneri fiscali.

Il prezzo comprenderà inoltre ogni spesa per collaudo, manutenzione, assistenza tecnica e quant'altro occorra per effettuare la corretta erogazione del servizio.

Agli ordinativi emessi dovranno corrispondere specifiche e separate fatturazioni mensili che la Ditta aggiudicataria invierà alla competente ATS.

Le fatture dovranno trovare corrispondenza con le prestazioni effettivamente eseguite.

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.





A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)):

codice IPA: atsm;

codice univoco ufficio: UFFUWR;

nome ufficio: Servizio Economico Finanziario;

codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 00988200143;

Partita IVA: 00988200143.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG).

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Dette informazioni sono le seguenti:

- a) data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- b) data e numero ddt per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura);
- c) totale documento;
- d) codice fiscale del cedente;
- e) in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso;

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it).

Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente Capitolato e in conformità agli ordinativi formulati, controllate e risultanti dai ddt.

I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.



Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'ATS, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dispone per l'accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ATS di regolare fattura.

La fatturazione dovrà essere predisposta in analogia agli ordinativi emessi di volta in volta.

Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso (e la fattura potrà eventualmente essere respinta nei casi di irregolarità più gravi) qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra servizio effettuato e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di tutta la documentazione richiesta.

Saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

L'ATS provvederà al pagamento previa verifica della relativa regolarità del DURC.

L'I.V.A. sarà a carico dell'acquirente.

#### **ART. 9. OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE: RISCHI SPECIFICI**

L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui al D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio eseguito, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La ditta si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, per garantire, in conformità al D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esecuzione del servizio e l'incolumità delle persone addette



al servizio stesso, al fine di evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, esonerando l'ATS da ogni e qualsiasi responsabilità.

**ART. 10. OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI**

Nel rispetto di quanto stabilito nella determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 3/2008, la predisposizione del DUVRI e la determinazione della relativa stima dei costi della sicurezza è esclusa per l'appalto in oggetto, atteso che trattasi di servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno di immobili di proprietà o in uso all'ATS.

**ART. 11. ATTESTAZIONE DI VERIFICA DI REGOLARITA' DELLA FORNITURA/SERVIZIO**

Al Direttore di esecuzione del contratto competono gli incarichi ex art. 102 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.

**ART. 12. RISERVATEZZA – D.LGS. 196/2003**

***Dati forniti dalle Imprese.***

In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dai concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all'inderogabilità degli adempimenti da svolgere.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza prevista dalla legge citata.

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati in questione è l'ATS della Montagna.

***Dati forniti dall'ATS.***



L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni trasmessi da ATS in ragione dell'esecuzione del contratto e comunque di cui dovesse venire in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Gli obblighi di riservatezza si estendono anche alla stipula del contratto ed alla fase di gestione del contratto medesimo e devono essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è inoltre responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori, dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi degli obblighi di riservatezza sopra richiamati.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ATS si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ATS.

Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 679/2016

L'aggiudicatario viene nominato dall'ATS "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nel momento di stipulazione del contratto.

Per effetto della nomina predetta, l'aggiudicatario sarà soggetto agli obblighi di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e dovrà garantire che il trattamento dei dati personali sia eseguito nel rispetto delle disposizioni del Reg. UE 679/2016, del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), delle ulteriori disposizioni legislative vigenti e future e nel rispetto delle linee guida e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

La nomina produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte a favore di ATS, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

L'aggiudicatario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto:

- a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
- a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;



- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura / servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del suddetto Codice;
- in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli artt. 20, 21, 22 del citato Decreto, a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

L'operatore economico, quale Responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle Istruzioni sul trattamento dei dati, che verranno fornite all'atto dell'aggiudicazione e si impegna a comunicare all'ATS i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

#### **ART. 13. TRATTAMENTO DEI DATI – D.LGS. 196/2003**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti nell'ambito della presente procedura sono raccolti e trattati dalla Stazione Appaltante, in ottemperanza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, per lo svolgimento della procedura medesima, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, ed in particolare ai fini della:

- verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'ammissione alla procedura di gara;
- conduzione di analisi e studi statistici (in forma anonima).

Nel rispetto delle disposizione previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti. Tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e/o dalla normativa interna.



Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti alla Stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla procedura di gara, alla sua esclusione o decadenza da questo.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati di natura "giudiziaria", come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

All'interessato al trattamento dei dati personali sono garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. del 30 Giugno 2003, n.196, che per completezza vengono nel seguito riportati:

1. l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. l'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione:
  - a. dell'origine dei dati personali;
  - b. delle finalità e modalità di trattamento;
  - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
  - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. l'interessato ha il diritto di ottenere:
  - a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.



Titolare del trattamento dei dati personali è l'ATS della Montagna alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

In osservanza della normativa legislativa e regolamentare vigente, i dati personali potranno essere comunicati dalla Stazione Appaltante a Enti o soggetti terzi (es. soggetti che collaborano con la Stazione Appaltante per la gestione/cura del procedimento di ammissione alla procedura di gara), i quali potranno agire quali autonomi titolari ovvero responsabili del trattamento; in tale ultimo caso tali soggetti saranno nominati Responsabili e successivamente procederanno alla nomina/incarico dei soggetti che effettueranno il trattamento dei dati.

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi della Stazione Appaltante o di altre società e/o Amministrazioni e/o Enti, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, collaboratori autonomi della Stazione Appaltante o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo che verranno, eventualmente, di volta in volta costituite;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

Inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito internet della Stazione Appaltante: [www.ats-montagna.it](http://www.ats-montagna.it).

#### **ART. 14. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO – ex art 106 c. 9 D.Lgs. 50/2016**

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto



degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare all'ATS gli estremi del conto corrente dedicato.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. si precisa che i cessionari di crediti sono tenuti ad indicare il Codice Identificativo di Gara (CIG) e ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati di cui sopra.

#### **ART. 15. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO – ex art. 106 c. 1 lett. d) numero 2**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. L.vo 50/2016.

Nei sessanta giorni successivi, l'ATS può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni risultino sussistere le cause ostative di cui all'art. 67 del D. L.vo 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.

Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell'ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.





#### **ART. 16. NULLITA' DEL CONTRATTO**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 105 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

La violazione dell'art. 53, c. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. causa la nullità del contratto.

#### **ART. 17. SUBAPPALTO**

Fatto salvo quanto previsto in materia di subappalto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 l'Appaltatore è tenuto ad effettuare tutti i movimenti finanziari esclusivamente mediante bonifico bancario o postale utilizzando conto correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'Aggiudicatario dovrà pertanto comunicare a ciascuna ATS gli estremi identificativi dei conti correnti e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché qualsiasi variazione dovesse intervenire successivamente.

In tutti i casi in cui siano eseguite transazioni senza avvalersi di banche o delle Poste italiane Spa, il contratto con l'Appaltatore è immediatamente risolto.

L'inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010, comporta oltre che l'applicazione della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

#### **ART. 19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX. ART. 3 LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010**

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.



In particolare, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria, a pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento delle fatture, dovrà:

- 1) indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- 2) indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

La ditta aggiudicataria provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

## **ART. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatto salvo quanto previsto in altre clausole dal presente Capitolato, l'ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta con Raccomandata A/R o mediante P.E.C., nei seguenti casi:

- abbandono dell'appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS;
- cessione in sub-appalto non autorizzata, ai sensi dell'art. 18 del presente Capitolato;
- deposito avverso l'Aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- cessione del contratto, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali;
- violazioni a norme e principi del Codice Etico dell'ATS, del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R.L. n. X/1299 del 30 gennaio 2014 e del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013;



- altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell'appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all'esecuzione del servizio);
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell'interruzione è discrezionalmente valutata dall'ATS);
- informazioni positive antimafia;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 c. 9 – bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

La risoluzione del contratto comporta il risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare il servizio ad altra Ditta. In tal caso l'ATS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura di gara relativa al presente Capitolato.

Resterà a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere o danno comunque derivante all'ATS a causa dell'inadempienza.

#### **ART. 21. RECESSO UNILATERALE**

L'ATS ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R o mediante P.E.C., nei seguenti casi:

- giusta causa;
- attivazione durante la vigenza del rapporto contrattuale di una convenzione da parte di CONSIP o di A.R.C.A. avente ad oggetto il servizio di cui al presente capitolato;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di competenza e modalità di erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato da parte delle ATS;
- mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;



- pubblicazione da parte dell'ANAC, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.

La Ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ATS, proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ATS medesima, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ATS ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo.

Non è consentito il recesso da parte dell'Aggiudicatario.

## **ART. 22. SCIOPERO**

Qualora nel corso del contratto si verificino scioperi a carattere regionale o nazionale o cause di forza maggiore non imputabili alla Ditta aggiudicataria che impediscano il regolare espletamento del servizio, la stessa dovrà darne preventiva comunicazione, in forma scritta all'ATS, almeno 3 (tre) giorni prima che l'evento si verifichi.

Nel caso lo sciopero si dovesse protrarre per un periodo superiore alle ventiquattro ore lavorative il Fornitore dovrà assicurare un servizio minimo per le consegne urgenti che verranno individuate dall'ATS.

L'Aggiudicatario è in ogni caso tenuto a garantire le prestazioni indispensabili previste dalle disposizioni vigenti in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.



#### **ART. 23. FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORDAZIONI art 110 del D.Lgs. 50/2016**

In caso di fallimento, il contratto si intenderà risolto di pieno diritto a datare dal giorno della dichiarazione di fallimento o di ammissione alle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'ATS di rivalersi sui crediti maturati, per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti alla cessione del servizio.

#### **ART. 24. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta Aggiudicataria, l'ATS avrà diritto di pretendere la prosecuzione del contratto sia da parte della Ditta in liquidazione, che da parte della Ditta subentrante.

#### **ART. 25. CLAUSOLE DI LEGALITA'/INTEGRITA'**

La Giunta della Regione Lombardia con deliberazione 30 gennaio 2014 - n. X/1299, pubblicata su B.U.R.L. Serie Ordinaria n. 6 del 03/02/2014, ha approvato il "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (Allegato 5). Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all'Allegato A1 della L. R. n. 30/2006.

L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla presente procedura. Con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 è stato emanato il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

L'ATS della Montagna ha adottato il "Piano triennale di Prevenzione della Corruzione – Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'ATS Montagna (2016-2018)".

Il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e il "Piano triennale di Prevenzione della Corruzione – Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità dell'ATS della Montagna (2016-2018)" sono disponibili sul sito [www.as-montagna.it](http://www.as-montagna.it).

#### **ART. 26. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**



Saranno a carico della ditta Aggiudicataria tutte le spese per la stipulazione del contratto d'appalto, oltre che per la predisposizione delle copie in bollo del contratto stesso, nonché dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero necessario e secondo l'occorrenza dell'ATS.

#### **ART. 27. FORO COMPETENTE**

Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro avente sede nel territorio di competenza dell'ATS, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.

Nelle more di un eventuale giudizio, il Fornitore non potrà sospendere il servizio; in caso contrario l'ATS avrà facoltà di rivalersi, senza formalità alcuna, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, riservandosi in ogni caso la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

#### **ART. 28. NORME FINALI**

L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato.

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti e al Codice Civile.

In ogni caso sono fatte salve tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ottemperanza a disposizioni di legge che dovessero intervenire, sia prima dell'aggiudicazione che nel corso del contratto.

**ATS della MONTAGNA  
IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Dott.ssa Maria Beatrice Stasi**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.*

Il presente capitolato d'appalto si compone di n. 27 articoli redatti su complessivi n. 19 fogli.

Letto, confermato, accettato e sottoscritto in forma digitale come indicato all'art. 2 "CONTENUTO DELL'OFFERTA" paragrafo "DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA" lettera a) della lettera d'invito.



firmato digitalmente dalla ditta offerente